



---

**ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE****Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**Art. 3 (par. 1 e par. 2 lett. b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) – art. 5 (lett. a), b) e d)**  
(GUUE L20 del 26 gennaio 2010)

**Recepimento nazionale**

- **Deliberazione 26 marzo 2008** Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'Ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR) (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto 22 gennaio 2009** Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009**) Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (GU n. 157 del 9 luglio 2009).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2009/147/CE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all'**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 14 marzo 2006, n. 740** – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l'approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato C** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **DGR 27 luglio 2006, n. 2371** approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997" (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
- La **DGR 10 ottobre 2006, n. 3173** (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), che integra la **DGR 22 giugno 2001, n. 1662** (BUR n. 67 del 24 luglio 2001) ha approvato una nuova formulazione della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE", uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza". Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;
- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- La **DGR 17 aprile 2007, n. 1066** (BUR n. 43 del 08/05/2007) che integra la **DGR 7 agosto 2006, n. 2702** (BUR n. 80 del 12 settembre 2006) approva, con l'**Allegato A** le nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto, formulate dal Servizio Reti

Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio. Tale Allegato A sostituisce l'Allegato B1 della DGR n. 4441 del 30.12.2005 e l'Allegato A1 della DGR n. 2151 del 04.07.2006;

- La **DGR 4 dicembre 2007, n. 3919** approva la “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia” e la cartografia degli habitat del sito IT3250046 “Laguna di Venezia”, con associata banca dati (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato C, E e G** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

**A1.1** A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regola la materia della Valutazione d'Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione d'incidenza a cura dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

**A1.2** Ciò premesso, in base alla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 e dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;
- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario a seguito di tale istruttoria preliminare.

**A1.3** A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale MIPAF "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

**Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura****Articolo 3 – paragrafi 1 e 2**  
(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 86/278/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **DGR 9 agosto 2005, n. 2241** “D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DGRV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”. Aggiornamento (BUR n. 89 del 20 settembre 2005);
- **DGR 16 maggio 2006, n. 1407** “Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici” (BUR n. 53 del 13 giugno 2006).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare su suolo agricolo fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Tali soggetti in qualità di titolari dell'autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento.

La DGR 9.8.2005, n. 2241 comprende l'allegato A – Direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.

**Capitolo 1 “Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione.”**

- A3.1) È ammessa l'utilizzazione dei fanghi non pericolosi solo se:

- A3.1.a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
- A3.1.b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
- A3.1.c) non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore stesso del fango e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

- A3.2) Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e di condizionamento, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 99/92, nonché di stabilizzazione dei fanghi destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali, ad eccezione di quelle operazioni che avvengono nella "linea fanghi" approvata quale parte integrante del processo depurativo.
- A3.3) Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.

Alla domanda devono essere pertanto allegati, per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento:

- a) una descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell'eventuale condizionamento dei fanghi;
- b) una descrizione della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare;
- c) la perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi su mappa catastale e su carta tecnica regionale (Scala 1:5.000 o 1:10.000), con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto A3.11); andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile. Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.
- d) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
- e) un piano di utilizzazione agronomica dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando il quantitativo massimo ammissibile;

- f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.
- A3.4) Rispetto del quantitativo massimo di fanghi nel triennio in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno:
    - A3.4 a) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni, con pH compreso tra 5 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
    - A3.4 b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 5 e 6, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
    - A3.4 c) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 6 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
    - A3.4 d) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
    - A3.4 e) dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
    - A3.4 f) dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti per i reflui di industrie agroalimentari, qualora i limiti dei metalli pesanti siano 5 volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti.

La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

- A3.5) Per la stabilizzazione dei fanghi, questi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli.
- A3.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti, al Comune competente per il territorio e al conduttore dei terreni.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo all'Amministrazione Provinciale, al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni le date previste per l'utilizzo dei fanghi con riferimento alla provenienza ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiali che saranno utilizzati.

A tale comunicazione dovranno essere allegati i risultati delle analisi del materiale.

- A3.7) I fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.
- A3.8) Il produttore deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- b) il tipo di trattamento impiegato;
- c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

Dovranno altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto alla DGR n. 2241 del 9 agosto 2005, tabella B1/1 della Direttiva B.

I registri sono a disposizione delle autorità competenti.

- A3.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi sia diverso dal conduttore dei terreni il soggetto stesso dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni fase di spargimento dei fanghi, a consegnare al conduttore copia della parte del registro di utilizzazione che lo riguarda.

- A3.10) Controlli:
  - prevedono l'analisi dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione con frequenza indicata al punto 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 99/92 ovvero:
    - a) ogni 3 mesi per impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
    - b) ogni 6 mesi per impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.;
    - c) ogni anno per impianti civili con potenzialità inferiore a 5.000 a.e.e analizzati prima del loro utilizzo in agricoltura;
  - analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
  - il controllo dei pozzi privati destinati a uso idropotabile in relazione alla situazione idrogeologia in fase di autorizzazione, a carico del soggetto autorizzato, potrà essere prescritto dalla Provincia;
  - il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti.
- A3.11) I divieti:
  - è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla DGR n. 2241 del 9 agosto 2005, tabella B1/1 della Direttiva B, nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
  - è vietato applicare i fanghi ai terreni:
    - a) allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
    - b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, limitatamente ai fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
    - c) con pH minore di 5;



- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
  - e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
  - f) destinate a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta;
  - g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
  - i) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
  - j) interessati allo spargimento di effluenti di allevamento o altri residui di comprovata utilità agronomica.
- È inoltre vietata l'applicazione dei fanghi:
- a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
  - b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
  - c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
  - d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpodereale;
  - e) nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
  - f) nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 10 m;
  - g) nelle risaie nei 45 giorni prima della sommersione;
  - h) con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

**Capitolo 2 “Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.**

- A3.2.1) È ammesso l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione solo se:
  - A3.2.1.a) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

- A3.2.1.b) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- A3.2.1.c) sono stabilizzati, ove necessario.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare i residui in attività agricole proprie e di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto è responsabile del corretto utilizzo di tali materiali, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

- A3.2.2) Raccolta, trasporto, stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, diversi dai fanghi di depurazione, destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali.
- A3.2.3) La domanda di autorizzazione deve essere richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati;

Alla domanda di autorizzazione deve allegata:

- a) una relazione dettagliata della provenienza e dell'eventuale processo di trattamento dei residui, e modalità di stoccaggio dei medesimi;
  - b) la perimetrazione della superficie dei terreni interessati;
  - c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
  - d) un piano di utilizzazione agronomica;
  - e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.
- A3.2.4) Il quantitativo utilizzabile deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del materiale e del terreno nel rispetto dei limiti indicati nella tabella B2/2 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture. Il materiale deve essere applicato seguendo le buone pratiche agronomiche.
  - A3.2.5) In funzione delle caratteristiche del materiale e della sua putrescibilità, in sede di rilascio dell'autorizzazione verrà valutata la necessità di sottoporre il prodotto ad un idoneo trattamento di stabilizzazione.
  - A3.2.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei residui in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPAV Provinciale e al Comune le date previste per l'utilizzo del materiale con riferimento ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiale che saranno impiegati.

- A3.2.7) I residui da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.
- A3.2.8) Il produttore dei residui destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico:
  - a) i quantitativi di materiale prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
  - b) eventuale tipo di trattamento impiegato;
  - c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei materiali e i luoghi previsti di utilizzazione;
  - d) la composizione e le caratteristiche dei materiali rispetto alla tabella B2/1 allegata.

I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente.

- A3.2.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.
- A3.2.10) Controlli:
  - il materiale deve essere analizzato prima del suo utilizzo;
  - analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
  - controllo pozzi privati destinati a uso idropotabile se richiesto dalla Provincia;
  - il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV, ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti.
- A3.2.11) I divieti:
  - è vietato l'uso di rifiuti speciali pericolosi o comunque con caratteristiche diverse dalla tabella B2/1 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241;
  - è vietato l'utilizzo sui terreni:
    - a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, acquitrinosi o con falda affiorante o con frane in atto;
    - b) con pendii maggiori del 15% e/o soggetti a vincolo idrogeologico, limitatamente ai residui con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
    - c) con pH minore di 5;
    - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
    - e) a pascolo, prato-pascolo, foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta;
    - f) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
    - g) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
    - h) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
    - i) interessati allo spargimento di deiezioni animali, di fanghi di depurazione o di altri residui di comprovata utilità agronomica.
  - È vietata inoltre l'applicazione dei materiali:

- a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
- b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argine, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
- c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpodereale;
- e) nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
- f) nelle aree di cava, golene, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 5 m;
- g) nelle risaie e nei 45 giorni prima della sommersioni;
- h) con tecnica della irrigazione a pioggia.

In sede di autorizzazione possono essere valutate eventuali deroghe ai predetti divieti in rapporto a particolari tipologie di materiali. È fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche, qualora più restrittive.

**Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

(G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
    - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011**, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 30125/2009 e s.m.i., le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

**DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO**

Per la Regione del Veneto, sono designati “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, nonché di quanto stabilito dalla decisione 2011/721/UE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

***Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale.***

La Regione del Veneto ha approvato, con la DGR n. 1150/2011 il "Secondo Programma d'Azione" che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

- **Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150**, "Adempimenti regionali obbligatori della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla direttiva 2001/43/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato";
- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente 30 gennaio 2012, n. 10**, "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. DGR 29 dicembre 2011, n. 2461. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione degli agricoltori alla deroga Nitrati di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE" (BUR n. 14 del 17 febbraio 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente 2 febbraio 2012, n. 12** "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della cartografia regionale individuata all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 12 della decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE";
- **Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo dell'8 febbraio 2012, n. 22**, "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della cartografia regionale sull'approvvigionamento idrico delle colture, individuata dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera j,

decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE (BUR n. 20 del 13 marzo 2012);

- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 febbraio 2012, n. 17**, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative (BUR n. 21 del 16 marzo 2012);
- **Decreto del Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 13 luglio 2012, n. 79**, “Disposizioni in materia di predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ai sensi della DGR n. 2495/2006 e smi, e degli articoli 8 e 10 dell’allegato A alla DGR n. 1150/2011. Scadenza del termine di aggiornamento della documentazione che abilita all’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (BUR n. 72S del 31 agosto 2012)”;
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 20 marzo 2013, n. 30**, “Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – Registro delle concimazioni”. Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, “Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, “Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 27 giugno 2013, n. 69**, “Precisazioni sulle procedure amministrative per lo spandimento degli effluenti di allevamento e sulla gestione della fertilizzazione azotata delle superfici agricole. Posticipo data di scadenza per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica e l’apertura del Registro delle concimazioni, fissata al 28 luglio 2013” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17 del Secondo Programma d’Azione (Allegato A alla DGR n. 1150 del 26.7.2011) alla data del 1° gennaio 2012 sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del Secondo Programma d’Azione, e in particolare:

- a) Il Titolo V della DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;
- b) Le precisazioni contenute nell’Allegato A alla DGR n. 2439/2007 riferite agli articoli del Titolo V della DGR n. 2495/2006, se in contrasto con le disposizioni del Secondo Programma d’Azione;
- c) DGR 6 maggio 2008, n. 894 “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto”.

**CRITERI APPLICATIVI**

Il Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri che regolamentano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento palabili e non palabili (anche qualora trattati, da soli, o in miscela con biomasse vegetali), ammendanti organici e concimi azotati, nonché di compost esausti da fungicoltura.

I criteri applicativi della DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, trovano riscontro nelle indicazioni, ove pertinenti, della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, in particolare per la modalità di predisposizione delle Comunicazioni preventive di spandimento.

**Adempimenti per le aziende agricole con terreni in zona vulnerabile**

Con la DGR 26 luglio 2011, n. 1150 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione di spandimento gli agricoltori che producono e/o utilizzano ai fini agronomici effluenti di allevamento, secondo i casi individuati al comma 1, dell'articolo 10, dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Il medesimo comma 1 individua altresì i casi in cui il soggetto è tenuto anche alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA. La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti è riassunta nella tabella riportata al comma 7 del Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

Quantità di azoto prodotta e/o utilizzata	COMUNICAZIONE		PUA	
	SEMPLIFICATA	COMPLETA	SEMPLIFICATO	COMPLETO
N < 1000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	<b>X</b>	esonero	esonero	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	-	<b>X</b>	<b>X</b>	-
N ≥ 6.000 kg/anno	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>
Aziende soggette a IPPC	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>

I soggetti tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati individuati con DDR 24 febbraio 2012, n. 17 e con il successivo DDR 20 marzo 2013, n. 30.

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *“...la documentazione amministrativa deve essere prodotta dalle aziende agricole secondo modalità che ne determinano la validità formale, così come predisposto dalle procedure regionali vigenti e, in ogni caso, qualora il Registro delle concimazioni sia tenuto mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, sia rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni”*.

**Presentazione delle comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze**

In applicazione al DM 7 aprile 2006, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006, la Provincia costituisce



L'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – “Norme per la tutela dell'ambiente”.

Nelle more della definizione delle specifiche procedure regionali che danno attuazione a quanto disposto per la presente materia dal DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale), la Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento deve essere predisposta e confermata telematicamente tramite il sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”, e quindi presentata al SUAP di riferimento, come individuato dalle normative regionali (DGR 3 ottobre 2013, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Per le Zone Vulnerabili ai Nitrati” (allegato A alla DGR n. 1150/2011), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno più l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente, per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”. Copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

La modulistica e le modalità di compilazione dei PUA sono state approvate con il DDR 13 luglio 2012, n. 79.

L'allegato F alla DGR n. 2439/2007, come aggiornato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2008, dettaglia i diversi casi e le specifiche modalità di predisposizione della Comunicazione.

### **Registro delle concimazioni**

In conformità a quanto stabilito con il DDR 24 febbraio 2012, n. 17, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni quanti utilizzano ai fini agronomici i fertilizzanti azotati di origine zootecnica (effluenti di allevamento o materiali ad essi assimilati), concimi di sintesi o commerciali (D. Lgs. n. 75/2010), qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo “A4.2) Registro delle concimazioni”.

Con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013 sono state fornite ulteriori precisazioni al DDR n. 17/2012, relativamente alla predisposizione del Registro delle concimazioni, ed in particolare a:

- soggetti tenuti all'adempimento;
- criteri generali per la tenuta del registro;
- informazioni minime da annotare nel registro, anche nei casi dei terreni concessi in asservimento ad agricoltori terzi ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- elementi di verifica e svolgimento dei controlli;
- scadenze ordinarie per la chiusura del registro.

### **Presentazione delle domande di adesione alla “Deroga Nitrati”, ai sensi della decisione n. 2011/721/UE e del DDR del 30 gennaio 2012, n. 10**

Nel caso l'azienda agricola intenda aderire volontariamente alla deroga di cui alla decisione n. 2011/721/UE, è tenuta a presentare apposita richiesta via software entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno solare in corso. Il Piano di fertilizzazione è reso disponibile per i controlli.

### **Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna**

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, sono stati introdotti criteri per l'applicazione degli effluenti di allevamento sui terreni con pendenza superiore al 10%, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I Comuni appartenenti alle zone montane classificate svantaggiate sono elencati nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto e smi

Con l'adozione delle prescrizioni riportate all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 5, comma 6 della DGR n. 1150/2011, lo spandimento degli effluenti nelle suddette aree svantaggiate può essere effettuato sino al limite massimo di pendenza del 30%.

Tali prescrizioni prevedono che, nel caso di fertilizzazione agronomica di colture primaverili estive (come il mais):

- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;  
oppure;
- b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;  
oppure;
- c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);  
oppure;
- d) una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Il divieto di spandimento su appezzamenti coltivati in pendenza di superficie inferiore ad un ettaro non si applica.

### **Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS**

➤ Il Secondo Programma d'Azione dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4, comma 10 del Secondo Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110\* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210\* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230\* (formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale));
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210\* – Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220\* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - Cratoneurion).

Negli habitat sopra elencati, l'art. 5, comma 8, vieta anche l'utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati.

- Il Secondo Programma d'Azione dispone all'art. 8, comma 8, che lo spandimento dei letami e dei liquami nelle aree vulnerabili SIC e ZPS a pascolo permanente sia effettuato in copertura assicurando in tal modo un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitando il deterioramento dell'habitat. Nel caso degli effluenti non palabili, lo spandimento agronomico deve essere effettuato "a raso".
- Il Secondo Programma d'Azione definisce all'art. 10, comma 6, che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - Habitat di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. habitat 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*);
  - Habitat di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion* (cod. habitat 6420);
  - Habitat di bordure plainiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (cod. habitat 6430);
  - Habitat delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
  - Habitat di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

#### **Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"**

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 (BUR n. 38 del 6 maggio 2008) si precisa, tra l'altro:

- la definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", di cui alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DM 7 aprile 2006;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### **A4.1) Comunicazione e PUA**

In conformità a quanto previsto all'articolo 10 del Secondo Programma d'Azione, nonché delle precisazioni già contenute nell'allegato A della DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (aggiornato dall'allegato F alla DGR n. 2439/2007 e con le disposizioni integrative necessarie al rispetto della DGR

n. 1150/2011), l'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti ad essa assimilati, con riferimento all'attività dell'anno oggetto di controllo, è tenuta a:

1. presentare la Comunicazione preventiva di spandimento, se non risulta già agli atti, in forma semplificata o completa;
2. predisporre, nei casi previsti dalle suddette norme il "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)", rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 7 aprile 2006, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "software regionale Applicativo Nitrati A58 web", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "software regionale Nitrati".

Con il DDR n. 43 del 24 aprile 2013 è stata stabilita nella data indicativa del 30 giugno di ogni anno la scadenza ultima per la compilazione del PUA preventivo.

Nel caso di riconosciuti motivi che impongono lo spostamento della scadenza per la predisposizione del PUA preventivo, la nuova scadenza è individuata con apposito decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente.

#### **A4.2) Registro delle concimazioni**

Ai sensi dell'articolo 11 del "Secondo Programma d'azione", al quale è stata data attuazione con i DDR n. 17/2012 e n. 30/2013, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli utilizzatori di fertilizzanti azotati (sia chimici che di origine zootecnica) che conducono superfici agricole superiori di 14,8 ha di SAU in Zona Vulnerabile;

- i soggetti che, sia per le superfici in conduzione alle aziende ricadenti in Zona Vulnerabile che per quelle in Zona Ordinaria, in conformità all'articolo 19 della DGR n. 2495/2006, sono tenuti alla predisposizione del PUA (allevamenti con più di 500 UBA bovine; aziende ricadenti nel campo di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale), in quanto effettuano un utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.

I criteri e le modalità per la compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati definiti con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013.

Relativamente alle scadenze connesse alla tenuta del Registro delle concimazione:

- il DDR n. 56 del 24 maggio 2013, ha disposto altresì nel 10 luglio la scadenza entro cui le aziende agricole soggette all'adempimento devono disporre del Registro delle concimazioni per la registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata dell'annualità in corso;
- il Registro delle concimazioni deve essere completato, di norma, entro il:
  - 30 novembre, da parte degli agricoltori che effettuano lo spandimento degli effluenti di allevamento su terreni propri e/o su terreni acquisiti in asservimento;
  - 15 dicembre, da parte degli agricoltori che hanno concesso ad agricoltori terzi, ai fini degli spandimenti, terreni in propria conduzione, nonché da parte degli agricoltori che utilizzano solo concimi chimici azotati per la fertilizzazione delle superfici in propria conduzione;
- nei casi di riconosciute motivazioni che impongono lo spostamento delle scadenze per la chiusura del Registro delle Concimazioni, le nuove scadenze sono individuate con apposito decreto.

#### **A4.3) Stoccaggi**

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto, nonché quelle non in contrasto previste dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e 7 agosto 2007, n. 2439 e smi.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti chimico fisici dei reflui.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 della DGR n. 2495/2006, così come integrati dalle disposizioni di cui alla DGR n. 2439/2007, nonché dall'articolo 6 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 e loro successive modifiche e integrazioni.

#### **A4.4) Accumulo temporaneo**

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC), delle frazioni palabili e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;

- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- 50 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

#### **A4.5) Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento**

I terreni oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti e i massimali di utilizzo degli effluenti di allevamento, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sono desumibili,

➤ nel caso della Comunicazione Semplificata, da:

- Quadro C – “*Superfici terreni*”;
- Quadro I – “*Prospetto riassuntivo*”;
  - Sezione I – “*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*”;
  - Sezione II – “*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*”;
  - Sezione IV – “*Carico di azoto da effluenti zootecnici*”;

➤ nel caso della Comunicazione Completa, da:

- Quadro C – “*Superfici terreni*”;
- Quadro M – “*Prospetto riassuntivo*”;
  - Sezione I – “*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*”;
  - Sezione II – “*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*”;
  - Sezione IV – “*Carico di azoto da effluenti zootecnici*”.

Tali Comunicazioni sono redatte dal produttore e/o utilizzatore di effluenti zootecnici, ai sensi di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (aggiornata all'allegato F dalla DGR n. 2217/2008), e loro successive modifiche e integrazioni realizzate ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1150/2011.

Le richiamate deliberazioni definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute a far pervenire alla Provincia le Comunicazioni di cui sopra.

#### **A4.6) Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento alle condizioni della deroga di cui alla decisione della Commissione n. 2011/721/UE**

Con l'approvazione della deroga alle Regioni del bacino padano-veneto è stata ammessa la possibilità di effettuare lo spandimento di una quantità annua di effluente zootecnico corrispondente all'applicazione di 250 kg/ha di azoto a determinate condizioni.

La deroga è concessa all'agricoltore che la applica sull'azienda agricola la cui superficie è coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato grado di assorbimento, e che abbia effettuato apposita richiesta entro il 15 febbraio, secondo le modalità definite dalla Regione del Veneto. La richiesta è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della decisione 2011/721/UE.

Il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6 e 7 è verificato in base alle informazioni contenute nel "Piano di fertilizzazione", di cui all'articolo 6, comma 4 della decisione n. 2011/721/UE e nel Registro delle Concimazioni.

Il Piano di fertilizzazione ed il Registro delle Concimazioni sono resi disponibili per le aziende agricole alle quali è applicata la deroga ai fini dei controlli.

#### **A4.7) Divieti**

Il Secondo Programma d'Azione individua nelle zone vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici.

##### **➤ Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):**

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi;
- h) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;
- i) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua), come individuati dall'Amministrazione regionale ai sensi del DM n. 131/2008 e descritti nei Piani di Gestione delle Acque. L'elenco dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua del Veneto), caratterizzati ai sensi del DM n. 131/2008, è quello contenuto nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (reperibile sul sito [www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it));
- j) 5 m di distanza dagli altri corsi d'acqua;
- k) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averno, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;
- l) le disposizioni di cui ai punti i), j) e k) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. È obbligatorio, altresì, ove tecnicamente possibile, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate;
- m) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
- n) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto in sostanza secca pari ad almeno il 20% ed in assenza di percolati, utilizzati sui prati permanenti e avvicendati, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

Il divieto di 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio vale altresì per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato di cui al medesimo decreto legislativo, per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, esclusivamente nei casi di tenori di azoto totale inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.

Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7 aprile 2006.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio, per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

- o) non si possono spandere letami, concimi azotati ed ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse



umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e smi;

- p) sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, ai sensi della DGR n. 3 agosto 2011, n. 1348, come modificata all'articolo 1 dalla DGR 13 settembre 2011, n. 1464, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione del Veneto (Articolo 5 – Ritiro sotto controllo);
- q) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti. Per ridurre i rischi, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, tali divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

➤ **Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati**

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g) e h) relative ai divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- b) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- c) nei terreni distanti meno di 200 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serve almeno 15 utenze) come disciplinato dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006;
- d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- e) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- f) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

È fatto, inoltre, divieto di utilizzazione dei liquami e prodotti a questi assimilati:

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

- e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Per le frazioni non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), il periodo di divieto di utilizzo su colture foraggere nelle settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento può essere ridotto da tre a due settimane, limitatamente al caso delle sole frazioni provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241 e smi.
- i) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Attenzione: nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (decreto SISP n. 6 del 26.4.2010), l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;  
oppure
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;  
oppure
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);  
oppure
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui alla presente lettera non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio; il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 1° novembre al 31 gennaio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre al 28 febbraio).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

Nel caso di adesione alla deroga, il divieto di utilizzazione degli effluenti scatta sempre a partire dal 1° novembre e non è in alcun caso derogabile.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico dei fertilizzanti azotati palabili e non palabili, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto, a partire dal 1° gennaio 2013.

**Tabella di sintesi:**

<b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO</b>
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Adesione alla Deroga	1° novembre – vedi sopra (***)

\* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

\*\* solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

(\*\*\*) solo per letami, liquami e materiali assimilati

**Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche****Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)**  
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Deliberazione 26 marzo 2008**. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- **Decreto 22 gennaio 2009** Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010**. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010**. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010**. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

A norma dell’articolo 22, comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del

17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e smi e le disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

***Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:***

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all’**Allegato B** l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 14 marzo 2006, n. 740** – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l’approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all’**Allegato B** l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle SIC, nonché all’**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **DGR 27 luglio 2006, n. 2371** approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997” (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
- La **DGR 10 ottobre 2006, n. 3173** (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), ha approvato una nuova formulazione della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”, uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza”. Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;
- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all’**Allegato B, D e F** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell’8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l’elenco dei siti contenuti nell’Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di

specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);

- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009).
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

**A5.1** A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regola la materia della valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione di incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

**A5.2** Ciò premesso, in base alla citata DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;
- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria a seguito di tale istruttoria preliminare.

**A5.3** Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

*Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:*

- g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

- h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.



**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI****Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini****Articoli 3, 4 e 5**  
(GU L 213 del 8.8.2008)**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- **Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008** recante “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni” (GU 16 giugno 2008, n. 139);
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200** “Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)” (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010). *Il presente provvedimento dispone aggiornamenti normativi, entrati in vigore il 17.12.2010, in materia di identificazione e registrazione dei suini.*

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

- **Comunicazione dell’azienda agricola alla ASL per la registrazione dell’azienda e registrazione dell’azienda in Banca Dati Nazionale**
  - A6.1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività, perché l’azienda possa in tal modo essere identificata e registrata in BDN attraverso un codice aziendale e di allevamento;
  - A6.1.b) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- **Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell’allevamento dell’azienda agricola**
  - A6.2.a) Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
  - A6.2.b) Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
  - A6.2.c) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti, movimentazioni).

- Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. Il numero di animali nati/morti devono essere registrati entro 30 giorni dall'evento per l'aggiornamento in BDN.

- **Identificazione e registrazione degli animali**

- A6.3.a) Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa, il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare, riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

### **Deroghe**

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
  - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
  - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97**

**Articoli 4 e 7**  
(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

#### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001** “**Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 7 giugno 2002** “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)”;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

***Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:***

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13:** “Anagrafe Bovina Regionale: aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file”.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN**

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- A.4 Comunicazioni in BDN di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

**B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura, ai sensi del DPR 437/2000, per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per

l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

**C: REGISTRO AZIENDALE**

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

**D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO**

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASL entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

**E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA**

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE**

**Articoli 3, 4 e 5**  
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005:** Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- **Circolare del Ministero della salute 25 gennaio 2010:** Anagrafe ovi-caprini - identificazione elettronica.

*Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall’inizio attività.
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

**B: REGISTRO AZIENDALE E BDN**

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dall'1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

**C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

**Atto B9 - Reg. CE 1107/2009, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

**Articolo 55 (prima e seconda frase)**  
(GUUE 24/11/2009 n. L 309)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare MIPAF 30/10/2002** “Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004** relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.G. n. 202).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, nonché tenuto conto di quanto stabilito per l'anno 2014 dal Regolamento transitorio (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **DGR 22 marzo 2002, n. 622** “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- **DGR 9 agosto 2002, n. 2225** “Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);



- **DGR 13 settembre 2002, n. 2431** “DPR n. 290 del 23 aprile 2001 – articolo 27. DGR n. 622 del 22 marzo 2002 – Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi” (B.U.R. n. 98 del 4 ottobre 2002);
- **DGR 30 dicembre 2002, n. 3992** “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi” (B.U.R. n. 11 del 31 gennaio 2003);
- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura, n. 20 del 10 giugno 2003** “DPR 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti fitosanitari. DGR n. 3988 del 30 dicembre 2002 – Iniziative di supporto Guida al corretto uso dei prodotti fitosanitari” (BUR n. 72 del 1° agosto 2003);
- **Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 “DPR 23 aprile 2001, n. 290** – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione DGR 3992/2002”.
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell’8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158** “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D.Lgs. n. 150/2012, articolo 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna); il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso e conservato per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non

coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2012;
  - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del D.lgs. 150 del 2012); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
    - le informazioni sul prodotto acquistato;
    - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- Registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - b. dallo Standard 5.3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

### ***Precisazione***

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di “vulnerabilità intrinseca”). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7**

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

### **Recepimento nazionale**

- **Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute** (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs n. 232 del 9 novembre 2007** GU. n. 291 del 15 dicembre 2007).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato”. Approvando l'allegato 7 “applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)” si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### **Premessa**

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Gli allevamenti di animali d'azienda (bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento) e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:

- detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
- somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;

2. È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.

3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

**Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)\*, 18, 19 e 20**  
(G.U. L 31 del 1 febbraio 2002)

\*attuato in particolare da:

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

#### **Recepimento nazionale**

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell’1.7.2004 e successive modifiche e integrazioni);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Linee guida** approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del **15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa**, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee

Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U. n. 107 del 10.05.2007);

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **Linee guida applicative** del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”, predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- **DGR 11 ottobre 2005, n. 2950** – “Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- **DGR 18 settembre 2007, n. 2909** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041** – Allegato A “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio”;

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)” – Allegato 1 “Piano campionamento alimenti”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323** – Allegato 8 “applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull'alimentazione animale 2007”;
- **Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892**: “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale” (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453** “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

1. Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:
  - garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
  - essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
  - disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;
  - disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano;
  - devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
2. La Regione del Veneto ha approvato, con DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – “Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale”.



Può essere commercializzato, alle condizioni previste dall'allegato A alla suddetta deliberazione, il "latte crudo", inteso come latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra i 0 e +4 °C;
- c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b), ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita.

Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al "consumatore finale", escludendo da questo termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

L'allegato A alla DGR 11.10.2005, n. 2950 definisce:

- le modalità di presentazione dell'autorizzazione alla vendita del latte crudo di comunicazione di inizio attività;
- le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte, con riferimento sia alle aziende e bestiame bovino e bufalino, sia alle aziende e bestiame ovino e caprino;
- le prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;
- le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende agricole produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo;
- le modalità di vendita del latte crudo su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione;
- le prescrizioni relative all'igiene del personale;
- i requisiti microbiologici del latte crudo, bufalino e ovicaprino, nonché dei residui di sostanze inibenti;
- le prescrizioni relative ai controlli ufficiali svolti dal Servizio Veterinario competente;
- il sistema di autocontrollo aziendale da mettere in atto.

Inoltre, l'allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

- a) realizzare il Manuale aziendale;
- b) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;

- c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
- d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.
3. In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della Commissione Europea – D.G. Agri che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati dei regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”):
- Regolamento CE n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  - Regolamento CE n. 853/04 sull’igiene dei prodotti di origine animale;
  - Regolamento CE n. 183/05 sull’igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito l’estratto del documento:

<p><b>Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</b></p>
<p><b>Estratto dall’articolo 4 in collegamento con la Parte A dell’allegato I come sottospicificato</b></p>
<p><i>II. Requisiti in materia di igiene</i></p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) prevenire l’introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell’introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;</li> <li>j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.</p>
<p><i>III Tenuta delle registrazioni</i></p> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali;</li> <li>b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;</li> <li>d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e</li> <li>e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.</li> </ul>
<p>9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:</p>

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- b) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

**Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale** (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

**Obblighi degli operatori del settore alimentare**

**Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospecificato**

**ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA  
I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO**

1 Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
- iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
- ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
- b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
  - i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
  - ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di

fosfatasi; e

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali

## **II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE**

### **A. Requisiti per i locali e le attrezzature**

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

### **B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto**

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o

b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

## **SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI**

### **CAPITOLO I: UOVA**

1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori

estanei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.
<b>Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</b>
<b>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sottospecificato:</b>
ALLEGATO I - PARTE A : PRODUZIONE PRIMARIA
<i>I. Disposizioni in materia di igiene</i>
4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</li> <li>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</li> </ul>
<i>II. Tenuta di registri</i>
2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</li> <li>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</li> <li>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</li> </ul>
<b>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:</b>
ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Immagazzinamento dei mangimi. I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.
2. Distribuzione I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.
<b>Articolo 5(6)</b> Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

<b>Regolamento (CE) n. 470/2009</b> , che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L152).
<b>Estratto degli articoli del Regolamento (CE) n. 470/2009</b>
<b>Articolo 1</b>
<b>Oggetto e ambito di applicazione</b> Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);</li> <li>b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di</li> </ul>

controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;

b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

## **Articolo 2**

### ***Definizioni***

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o  $\mu$ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

## **Articolo 14**

### ***Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive***

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi.

2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

a) un limite massimo di residui;

b) un limite massimo di residui provvisorio;

c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;

d) un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi; o

b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano

incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;

b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

#### **Articolo 16**

##### ***Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti***

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

#### **Articolo 23**

##### ***Immissione in commercio***

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o

b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,  
sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da

prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

**Articolo 27**

***Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90***

1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'agenzia una richiesta di parere sull'estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5.

Si applica l'articolo 17.

**Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**

**Articolo 1**

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

**ALLEGATO:** Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR).



**Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**  
(GU L 147 del 31 maggio 2001)

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **DGR n. 699/2002:** "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)" (BUR n. 48 del 14 maggio 2002);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 4 "Piano regionale dei controlli di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" ;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 6 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare:

- a) il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal Regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
- b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
- c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

**Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica**

**Articolo 3**

(GU L 315 del 26 novembre 1985, pag 11 – 18)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274, Articolo 3** “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6.11.2006, S.O. n. 210), che sostituisce il **D.P.R. n. 229 del 1.3.1992**.

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale*

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica in allevamento (ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini).

Le aziende, ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

**Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini**

**Articolo 3**  
(GU. L 62 del 15 marzo 1993)

**Recepimento nazionale**

- **DPR n. 362 del 17 maggio 1996, Articolo 2** relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996, SO n. 115) e sue modifiche e integrazioni.

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)” – Allegato 4 “Piano dei controlli sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”;
- **Ordinanza 12 aprile 2008** “Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicapri
- Stomatite vescicolare
- Malattia di Teschen
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

**Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini**

**Articolo 3**  
(GU L 327 del 22.12.2000)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, articolo 3**, recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22.8.2003, S.O. n. 138).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)” - Allegato 5 “Piano di controllo regionale per la Blue Tongue”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D.Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

---

**ELENCO “C” CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

---

**Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli**

**Articoli 3 e 4**

(G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche prot. n. 33533/50.03.62 del 14 luglio 2003.** "D.Lgs 533/92 - Chiarimenti sul benessere animale negli allevamenti di vitelli";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche 49258/50.03.62 del 17 ottobre 2003;**
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 2 febbraio 2005,** prot. n. 66726/50.03.62;
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005,** prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006,** prot. n. 111.988/50.03.62. “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007,** prot. n. 295.532 “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;

- **Nota del Dirigente dell'UdP Sanità Animale e Igiene Alimentare prot. n. 530.287/50.00.13-60 del 27 settembre 2007** "Nota esplicativa prot. 27.232 del 25 luglio 2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – chiarimento in merito al controllo dell'emoglobina";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e smi - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009**, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010**, prot. n. 77660 "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche n. 66726/50.03.62 del 2.2.2005 "Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 331.", sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:

- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

- a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di

stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.

- b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
  - c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
  - d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a  $m^2$  1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a  $m^2$  1,7 fino a 220 kg e pari a  $m^2$  1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, ...);
  - e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
  - f) è vietato l'uso della museruola;
  - g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
  - h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.
2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:
- a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.
3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:
- a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;
  - b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
  - c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente;
  - d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;
  - e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
  - f) i pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;

- g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.
  - h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
  - i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
  - j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;
4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:
- a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
  - b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
  - c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
  - d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.



**Atto C17 – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**

**Articolo 3 e articolo 4**  
(G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L 47)

### **Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** “Attuazione delle direttive 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. 2 agosto 2011, n. 178).

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005**, prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006**, prot. n. 111.988/50.03.62. “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007**, prot. n. 295.532 “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento.
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871** “Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009”;
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660** “Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

Con nota del 2 marzo 2005, prot. n. DGVA/10/7818 – P – “Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Applicazione del D. Lgs. 20.2.2004, n. 53”, il Ministero della Salute ha fornito dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni ad oggi contenute nella suddetta nota a cui gli allevatori devono fare riferimento.

**Disposizioni già vigenti in tutte le aziende****A. Condizioni generali:**

1. Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D. Lgs. 534/92, come modificati dal D. Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.
2. È vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette. Si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
3. Le superfici libere, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative.
4. Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
5. Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi rumori continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
6. Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una intensità luminosa di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
7. Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
8. I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.

9. I suini, ad eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocimento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l'uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.
10. I pavimenti dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia e al peso dell'animale e, se non provvisti di lettiera, devono avere una superficie rigida, piana e stabile.
11. Tutti i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento "ad libitum", quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.
- Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.
12. Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente.
13. Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Tuttavia sono consentite:

- a) La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
- b) Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
- c) La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
- d) L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

**La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda** non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che

potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

## **B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:**

### **1. Verri**

- a) I **recinti**, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.
- b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i **recinti utilizzati per l'accoppiamento** devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

### **2. Scrofe scrofette**

- a) Le scrofe e scrofette nella **settimana precedente alla data presunta per il parto** devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.
- b) Se necessario devono essere sottoposte a **trattamenti contro endo ed ectoparassiti** e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.
- c) Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una **zona libera che renda agevole il parto** (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

### **3. Lattonzoli**

- a) Deve essere prevista **una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato**, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
- b) Nel caso in cui si usino gli **stalli da parto**, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.
- c) Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'**età di 28 giorni**. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

### **4. Suinetti e suini all'ingrasso**

- a) I gruppi di suini devono essere **formati e mescolati** il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo

svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.

- b) Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad **evitare le lotte** che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
- c) La **somministrazione di tranquillanti** al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

**Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.**

**Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.**

---

1. **La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:

- mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 1,3 per le scrofe gravide.

Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad

esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.

6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai pavimenti fessurati in calcestruzzo, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "*concrete slatted floors*".

**Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti****Articolo 4**  
(GU L 221 del 8 agosto 1998)**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione 2006/778/CE** relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali;
- **Nota del Ministero della Salute** prot. n. 0016031-P-04/08/2008 DGSA: Piano Nazionale Benessere animale.

*Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale*

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;**
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62.** "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532** "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13.** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871** "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660** "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2014.

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

### **Personale**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

### **Controllo**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

### **Registrazione**

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo



quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

### **Libertà di movimento**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

### **Fabbricati e locali di stabulazione**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

### **Animali custoditi al di fuori dei fabbricati**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

### **Impianti automatici o meccanici**

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

### **Mangimi, acqua e altre sostanze**

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti

o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

### **Mutilazioni e altre pratiche**

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

### **Procedimenti di allevamento**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;

- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.